

Disposizioni in materia di requisiti di accesso e incarichi dei direttori della Giunta regionale.
Modifiche alla l.r. 1/2009.

Indice

Preambolo

Art. 1 - Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2009

Art. 2 - Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

Art. 3 - Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009

Art. 4 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

Art. 5 - Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 1/2009

Art. 7 - Disposizioni transitorie

Art. 8 - Entrata in vigore

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantirne la coerenza con i principi sanciti dalla normativa nazionale, e in particolare quelli di cui all'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, si modifica la disciplina relativa ai requisiti di accesso per gli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale;

2. Al fine di dare adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana in sede di giudizio di parifica sul rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2019 e in sede di istruttoria sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, si provvede alla ricollocazione dei direttori nella dotazione organica della Giunta regionale, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente CCNL Area Dirigenza, Funzioni Locali;

3. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) sono soppresse le seguenti parole: “e dei direttori”.

Art. 2

Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole “Il Direttore generale e i direttori sono collocati” sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore generale è collocato”.

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “o che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature”.

3. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole “di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 del presente articolo e le disposizioni previste per i direttori dagli articoli 15 e 16”.

Art. 3

Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: “e di direttore”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

“1 bis. L'incarico di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.”.

3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “Il trattamento economico del Direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato” sono sostituite dalle seguenti:

“Il trattamento economico del Direttore generale, onnicomprensivo, e quello dei direttori, definito ai sensi del vigente CCNL Area Dirigenza, Funzioni Locali, sono determinati”.

4. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: “o direttore”.

Art. 4

Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: “, che sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale”.

Art. 5

Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: “e dei direttori”.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 1/2009, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, sono efficaci a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, prevista dallo stesso comma 2.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.